

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1945 del 17/04/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla CALZONI SRL per meccanica, sito in Comune di Calderara di Reno, via De Gasperi, 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2015 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CALZONI SRL** per l'impianto destinato ad attività di meccanica, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Dè Gasperi, 7.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **CALZONI SRL** (C.F. 12846910151 e P.IVA 02088221201) per l'impianto destinato ad attività di meccanica, sito in Comune di Calderara di Reno, via Dè Gasperi, 7, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
 - Comunicazione in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **CALZONI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CALZONI SRL** (C.F. 12846910151 e P.IVA 02088221201) con sede legale e impianto in Comune di Calderara di Reno, via Dè Gasperi, 7, ha presentato, nella persona di Beccu Sandro, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 02/08/2018 (Prot. n. 19843) domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 20691 del 09/08/2018 (pratica SUAP n. 19843/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC in data 09/08/2018 al PG/2018/18598 e confluito nella **Pratica SINADOC 25497/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPAE-SAC con nota PGB0 2018/19158 del 22/08/2018 ha rilevato l'assenza di documentazione relativa alla matrice acustica.
- Il SUAP del Comune di Calderara di Reno, con propria nota pervenuta in ARPAE-SAC il 14/09/2018 al PGB0 2018/21327, ha disposto la sospensione del procedimento al fine di acquisire integrazioni sulla

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

matrice acustica.

- . Il SUAP del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 17/10/2018 (Prot. 25722) pervenuta in ARPAE-SAC il 17/10/2018 al PGBO 2018/24169, ha trasmesso le integrazioni richieste e disposto la ripresa del procedimento.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 14/12/2018, PGBO/2018/29515 per la matrice acustica, e con nota del 28/01/2019, PGBO 2019/16372 per la matrice scarichi, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 31584 del 24/12/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/12/2018 al PG/2018/30050, ha trasmesso parere favorevole di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: nessun onere in quanto mera dismissione di punto di emissione 4.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 17/04/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹¹

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹¹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CALZONI SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via Dè Gasperi, 7

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Bargellino) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di meccanica.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore, già precedentemente autorizzati con provvedimento AUA n. DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016:

- uno scarico di acque reflue industriali provenienti dal medesimo stabilimento (competenza amministrativa del Comune di Calderara di Reno).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/16372 del 28/01/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE

Pratica Sinadoc 25497/2019

Documento redatto in data 17/04/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

CALZONI Srl - Comune di Calderara di Reno - loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche svolta dalla società CALZONI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CALZONI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E2 - E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose-	10	mg/Nm ³
-------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi

Note

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E7 - E8 – E9 - E10

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute

umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CALZONI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CALZONI SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via De Gasperi, 7

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Calzoni SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno del 2009.

Visto che il Comune di Calderara di Reno non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, in specifico che la ditta non ha variato il proprio processo produttivo ed ha anzi diminuito alcune sorgenti sonore conseguenti alla dismissione di un'emissione in atmosfera, si può quindi ritenere il documento presentato sia ancora sufficientemente rappresentativo della situazione attuale. Non vengono fissate quindi particolari prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 14/01/2005 da Alberto Nanni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Aesis SRL relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 25497/2018

Documento redatto in data 17/04/2019



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **31584**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/24/0**
Rif. Prot. n. **2018/20691**
S.U.A.P 19843/2018

Calderara di Reno, lì 24/12/2018

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna
aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI (MODIFICA SOSTANZIALE), DISMISSIONE PUNTO DI EMISSIONE E4 (MODIFICA NON SOSTANZIALE) E IMPATTO ACUSTICO PRESENTATA DA BECCU SANDRO PER CONTO DELLA DITTA "CALZONI SRL" C.F.12846910151/P.I.02088221201, DI VIA A. DE GASPERI N. 7 IN CALDERARA DI RENO (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (modifica sostanziale), dismissione punto di emissione E4 (modifica non sostanziale) ed impatto acustico, provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche ed assemblaggio, sita in via A. de Gasperi n. 7 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 02/08/2018 - al prot. n. 19843 dalla Ditta "Calzoni Srl" con sede in Calderara di Reno Via A. de Gasperi n. 7 C.F.12846910151/P.I.02088221201, legalmente rappresentata da Barbieri Gianmatteo C.F. BRBGMT71H24G4670;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 31181 del 18/12/2018) relativamente alla valutazione dell'impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderrara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderraradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta Calzoni Srl, a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il non superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via A. de Gasperi n. 7.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **3275/2019**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/24/0**
Rif. Prot. n. **2018/20691**
S.U.A.P 19843/2018

Calderara di Reno, lì 12/02/2019

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna
aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI (MODIFICA SOSTANZIALE), DISMISSIONE PUNTO DI EMISSIONE E4 (MODIFICA NON SOSTANZIALE) E IMPATTO ACUSTICO PRESENTATA DA BECCU SANDRO PER CONTO DELLA DITTA "CALZONI SRL" C.F.12846910151/P.I.02088221201, DI VIA A. DE GASPERI N. 7 IN CALDERARA DI RENO (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE PER MATRICE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (modifica sostanziale), dismissione punto di emissione E4 (modifica non sostanziale) ed impatto acustico, provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche ed assemblaggio, sita in via A. De Gasperi n. 7 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 02/08/2018 - al prot. n. 19843 dalla Ditta "Calzoni Srl" con sede in Calderara di Reno Via A. de Gasperi n. 7 C.F.12846910151/P.I.02088221201, legalmente rappresentata da Barbieri Gianmatteo C.F. BRBGMT71H24G4670;

Preso atto dalla documentazione presentata dalla Ditta che per quanto riguarda la matrice scarichi, si tratta della modifica sostanziale di uno scarico esistente di acque reflue industriali, nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino (già autorizzato con A.U.A. n. 25473/2015 DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016), costituito dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone (la cui linea fognaria è dotata di pozzetti separatori oli) e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti. Nello specifico la modifica richiesta dal gestore dell'impianto riguarda lo scarico delle acque derivanti dall'addolcitore della Centrale Termica, quantificate in circa 600 mc/anno, che verranno recapitate nel medesimo corpo recettore attraverso la rete di scarico dei reflui industriali;

Visto il parere di competenza ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 2499 del 31/01/2019) relativamente alla modifica sostanziale della matrice degli scarichi idrici in fosso superficiale per le acque reflue industriali di cui sopra;



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: alla Ditta Calzoni Srl, per la modifica sostanziale di uno scarico esistente di acque reflue industriali, nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino (già autorizzato con A.U.A. n. 25473/2015 DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016) così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento sito in Via De Gasperi 7, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna, pervenuto in data 31/01/2019 al Protocollo Generale con n. 2499. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

Allegati: parere ARPAE - ST Prot. Gen. n. 2499 del 31/01/2019.



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Spettabili

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Alfredo Vigarani
Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

Comune di Calderara di Reno
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE-SUAP-Ambiente
Piazza Marconi n 7
40012 Calderara di Reno
PEC: comune.calderaradireno@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere relativo a richiesta di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi presentata dalla ditta "CALZONI S.R.L." sita in Via DE GASPERI 7, CALDERARA DI RENO -

Con riferimento all'oggetto e presa visione della documentazione allegata alla domanda, si esprimono le seguenti considerazioni.

La ditta Calzoni S.r.l. si occupa di progettazione e produzione di sistemi di movimentazione oleodinamica e di sistemi di segnalazione luminosa ed è già in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate industriali in acque superficiali con provvedimento AUA n. DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016.

Il suddetto scarico esistente di acque reflue industriali, nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino, è costituito dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone (la cui linea fognaria è dotata di pozzetti separatori oli) e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti.

La modifica richiesta dal gestore dell'impianto riguarda lo scarico delle acque derivanti dall'addolcitore della Centrale Termica, quantificate in circa 600 mc/anno, e che verranno recapitate nel medesimo corpo recettore attraverso la rete di scarico dei reflui industriali.

Il quantitativo annuo dichiarato rappresenta all'incirca il 3% del quantitativo annuo di reflui scaricati; viene presentata la scheda tecnica relativa alla resina a scambio ionico per l'addolcimento delle acque, inoltre viene allegato un rapporto di prova relativo allo scarico delle acque da addolcitore, attestante il rientro nei limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 all.5 del D.Lgs.152/2006 per scarichi in acque superficiali.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime il proprio **nulla osta** alla domanda della ditta.

Si confermano pertanto le prescrizioni inserite nell'attuale Atto autorizzativo, che a parere dello scrivente Distretto dovranno comunque essere integrate con la seguente:

- ❖ la proprietà dovrà provvedere alla costante e corretta manutenzione della rete di scarico delle acque bianche, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dai disoleatori, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni).

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.a. Carlo Baldisserrì

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO

(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216 Pag.7

SINADOC n. 25497/18
SINADOC (acustica) n 36512/18

Spettabili

Comune di Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE-SUAP-Ambiente
Via Garibaldi n 2/G
40012 Calderara di Reno

p.c. Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

c.a. Vigarani Alfredo

Via San Felice n. 25
40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Richiesta parere su matrice rumore ditta Calzoni s.r.l. Via De Gasperi n 7 Calderara di Reno -

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Ing. Alberto Nanni in data Gennaio 2005 dello studio Aesis, il presente documento descrive la situazione relativa al 2005, tuttavia come dichiarato dal dirigente delegato, la ditta non ha variato il proprio processo produttivo ed ha diminuito alcune sorgenti sonore conseguenti alla dismissione di un'emissione in atmosfera, si può quindi ritenere il documento presentato sufficientemente rappresentativo della situazione attuale.

La ditta Calzoni S.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Calderara di Reno, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con altri stabilimenti industriali; non sono stati individuati ricettori specifici in quanto la zona è caratterizzata da edifici produttivi su tre lati e da una strada di accesso al comparto e dalla ferrovia sul quarto lato a nord est.

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22) su fabbricati esistenti nell'area occupata dall'attività, nell'area industriale vi sono vari capannoni di altre attività,
La relazione di impatto acustico è relativa alle sorgenti sonore interne (macchinari) e impianti esterni (impianti di aspirazione, centrale termica e locale compressori) riconducibili alla ditta.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente esterno, in vari punti presso il confine.

Dai risultati emerge che i livelli sonori ambientali rispettano i limiti previsti dalla zonizzazione acustica Comunale del 2009 per quanto riguarda il livello di immissione assoluto e differenziale e si condivide il percorso logico seguito dal tecnico competente.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può ragionevolmente concludere che non si prevede

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216- Sportello operativo di Casalecchio di Reno Via Ronzani n 7/39 – tel.051 571223 fax 051 570399



un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216 Pag.7

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.